

Organismo Intermedio, Controllo e Pagamento

Decreto n. 454 del: 20/03/2024

Oggetto: Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica – D.Lgs 19 agosto 2016 n.175 -
Adempimenti di cui all'art. 24 – Ricognizione positiva - al 31/12/2022

Dirigente responsabile: DAVIDE ZENTI

Atto NON soggetto a controllo dei Sindaci Revisori ai sensi dell'art. 11, comma 3, della L.R. 60/99

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla Banca Dati Atti Amministrativi di ARTEA ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. Toscana 19 novembre 1999 n. 60 con la quale si è istituita l'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto n. 81 del 28 luglio 2022 avente ad oggetto: “interventi di riordino ex delibera di giunta n. 726 del 27/06/2022 - Costituzione nuovo Settore “*Organismo Intermedio, Controllo e Pagamento*”;

Visto e richiamato il Decreto del Direttore di ARTEA n. 92 del 9 settembre 2022 con il quale si è ridefinito, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2009, l'assetto organizzativo di ARTEA con decorrenza dal 12 settembre 2022;

Visto il decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del 25 maggio 2023 col quale è stato modificato l'assetto organizzativo di ARTEA con decorrenza dal 1 giugno 2023;

Visto e richiamato il Decreto del Direttore di ARTEA n. 154 del 22 dicembre 2023 con il quale il Dott. Davide Zenti è stato nominato Dirigente del Settore “*Organismo Intermedio, Controllo e Pagamento*” con decorrenza dal giorno 27/12/2023;

Considerato:

- quanto disposto dal D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
- che l'art. 4 comma 1) del T.U.S.P. recita “*Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*”.
- che l'art. 4, comma 2, lett. d), del T.U.S.P., dispone che le amministrazioni pubbliche possono detenere partecipazioni in società aventi per oggetto autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 si doveva provvedere ad effettuare una ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;

Visto il proprio decreto n. 158 del 22/12/2023 con il quale è stata approvata l'ultima ricognizione positiva;

Tenuto conto che con decreto del direttore n. 62 del 12 maggio 2015 questa Agenzia ha aderito alla Società Consortile Energia Toscana (CET Scrl) – Piazza Indipendenza, n. 16 – Firenze - CF/P.IVA 05344720486 per poter usufruire dei servizi offerti dal Consorzio, ed in particolare i servizi relativi alle utenze per la fornitura dell'energia elettrica e del gas metano;

Considerato che la partecipazione al 31/12/2022 di cui al punto precedente è pari a € 65,56 che corrisponde allo 0,070% del capitale sottoscritto del CET Srl di € 92.639,75;

Dato atto che Regione Toscana, per gli approvvigionamenti in materia di energia elettrica, gas naturale, combustibili per riscaldamento ed interventi di efficientamento energetico ha promosso la costituzione del “CET – Società Consortile Energia Toscana”, aderendovi con deliberazione di Giunta Regionale nr. 252/2002, sottolineando – con delibera di Giunta Regionale nr. 1002/2002 – il proprio ruolo di soggetto promotore della costituzione del CET (tramite l’aggregazione di pubbliche amministrazioni, per l’attuazione di politiche energetiche a livello regionale);

Rilevato pertanto che, sin dall’inizio della sua costituzione, il CET, per espresso indirizzo regionale, è stato aperto alla partecipazione di altre pubbliche amministrazioni aventi consumi di energia elettrica e gas ubicati sul territorio regionale;

Rilevato come - con successiva delibera di Giunta Regionale nr. 9- 2005 - Regione Toscana abbia affermato di aver costituito il CET con lo scopo di assicurare l’acquisto di energia elettrica e gas metano per le necessità dei propri soci e come anche - a seguito dell’evoluzione normativa in materia di appalti - tale soggetto sia diventato centrale di committenza ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 163/06, per gli acquisti regionali in materia energetica;

Considerato:

- pertanto che tra gli scopi sociali del CET vi è: l’acquisto dell’energia necessaria a soddisfare il bisogno dei consorziati alle migliori condizioni reperibili sul mercato; la razionalizzazione ed il contenimento dei consumi dei propri soci; la promozione di iniziative finalizzate all’ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico e dei consumi erogati a favore dei soci; la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica nonché la realizzazione di opere per il risparmio energetico e lo sviluppo di fonti rinnovabili;
- quindi che i soci sono esclusivamente enti pubblici, associazioni di enti pubblici o società con totale partecipazione pubblica;
- inoltre che il CET ha quindi proceduto, come centrale di committenza così come definita dall’allora vigente art. 33 del D.Lgs. 163/06, all’indizione di gare d’appalto in materia, per Regione e per i soci aderenti, con l’obiettivo di ottenere sul territorio regionale toscano, prezzi inferiori a quelli delle Convenzioni Consip;
- altresì che, a seguito delle modifiche apportate alla L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”, è stato anche stabilito come Regione Toscana – Soggetto Aggregatore ricorra – per le gare in materia energetica - alla centrale di Committenza CET (come affermato dal vigente art. 42 bis della L.R. 38/2007);
- quindi che, il ruolo di CET è stato rafforzato dall’obbligatorietà (per le strutture della Giunta, gli enti ed agenzie istituite con legge regionale) del ricorso alle procedure di gara espletate da Regione Toscana – Soggetto Aggregatore (obbligo sancito dall’art. 42 bis comma 3 della L.R. 38/2007);

Rilevato quindi come CET, oltre a gestire unitariamente le procedure di gara in materia energetica sul territorio regionale, risulti essere unico interlocutore tra fornitori e soci, con l’obiettivo di:

- Facilitare le procedure di attivazione delle forniture dei nuovi aggiudicatari, diminuendo la probabilità di errore in fase di cambio di gestore (cosiddette operazioni di switching delle utenze);
- Assistere i soci in tutte le pratiche di connessione;
- Verificare a campione o su richiesta del socio, la correttezza delle fatture emesse dal gestore;
- Consuntivare, archiviare ed elaborare i dati sui consumi delle utenze, rendendoli disponibili per monitoraggi economici ed energetici;
- Svolgere funzione di ufficio tecnicamente specializzato nei rapporti con la “Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico” e in grado di valutare, leggere ed eventualmente trasmettere ai soci i provvedimenti

deliberativi di tale soggetto;

Visto l'art. 20 del citato testo unico "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni";

Vista la delibera del Consiglio della Regione Toscana n. 102 del 21.12.2016 che ha determinato la valenza strategica della Società Consortile Energia Toscana s.c.r.l. - C.E.T s.c.r.l. per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali e ne ha promosso una razionalizzazione tesa all'incremento del fatturato in misura stabile sopra ai limiti previsti dall'art. 20 del testo unico citato;

Valutato opportuno mantenere tale partecipazione, per le finalità perseguite dal CET, per il quadro normativo regionale e per i vantaggi ricadenti sull'Agenzia;

Tenuto conto:

- che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui non si possieda alcuna partecipazione e che l'esito di tale ricognizione deve essere comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
- che copia del presente decreto deve essere inviata alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, secondo le disposizioni dell'art. 24 comma 1) e comma 3) del T.U.S.P. e dell'art. 21 del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

DECRETA

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2022 effettuata ai sensi del D.Lgs 19 agosto 2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), che ha dato esito positivo rilevando la partecipazione dell'Agenzia a CET – Società Consortile Energia Toscana Scrl – Piazza Indipendenza, n. 16 – Firenze - CF/P.IVA 05344720486 - per la quota pari a € 65,56 (pari allo 0,070% del capitale di CET);
2. Di valutare opportuno il mantenimento di tale partecipazione per i motivi espressi in narrativa;
3. Che l'esito della ricognizione, di cui al presente decreto, sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, da parte della P.E.Q. *"Funzionamento dell'Agenzia"*;
4. Che copia del presente decreto deve essere inviata alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, secondo le disposizioni dell'art. 24 comma 1) e comma 3) del T.U.S.P. e dell'art. 21 del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, da parte della P.E.Q. *"Funzionamento dell'Agenzia"*.

Dirigente responsabile: DAVIDE ZENTI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate